



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

**Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 13.4.2003**

*Si assegna il numero **5** della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno **2003***

*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 2 del 03.05.2003
S.S.*

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
Dott. Antonio Centofora



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 13.4.2003, "Approvazione regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile";

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art.9;

Emana

Il seguente Regolamento:



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

29 APR. 2003

CHIARAVALLOTTI



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Carlo".

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del: 23-04-2003

OGGETTO:

Approvazione regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente Giuseppe Chiaravalloti e gli assessori:

1. Pietro AIELLO
2. Domenico BASILE
3. ~~Paolo BONACCORSI~~
4. Giovanni DIMA
5. Dionisio GALLO
6. Giuseppe GENTILE
7. Giovanni LUZZO
8. Antonino MANGIAVALORI
9. Aurelio MISITI
10. Umberto PIRILLI
11. Francescantonio STILLITANI
12. Saverio ZAVETTIERI

	Pres.	Ass.
1		X
2	X	
3		
4	X	
5	X	
6	X	
7		X
8		X
9	X	
10	X	
11	X	
12	X	

Assiste il Segretario Dr. Zito F.

Cap..... Bilancio Delibera N..... del.....

L.R. N..... del.....

STANZIAMENTO LIRE

VARIAZIONI + o - LIRE

TOTALE LIRE

IMPEGNI ASSUNTI LIRE

DISPONIBILITA' LIRE

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO LIRE

IMPEGNO N..... DEL..... IL DIRETTORE DI REGIONERIA

N. 308 del Reg
delle deliberazioni

Inviata alla Commissione
di Controllo il.....

inviata all'Assessorato

FOR ESTERMINIO
Il 28.04.03

Dirigente Generale
Dr. Rosalia CALVANO

IL DIRIGENTE
Arch. Mario Panzera

IL FUNZIONARIO
Ing. Edoardo D'Andrea

L'ASSESSORE
Dr. Dionisio Gallo

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

che alla luce delle novità contenute nell'art. 123 della Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, è costituito l'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

Grazie a ciò l'attività di volontariato di protezione civile, può essere svolta, da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza, dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, della Legge regionale n. 4/97 e del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile e dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal Comune, dalla Comunità Montana, dal Parco o dal Consorzio fra Comuni;

Visto la legge-quadro n. 266 del 11 agosto 1991, che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promovendone lo sviluppo e salvaguardandone l'autonomia ed in particolare l'art. 6 che istituisce i Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato;

Visto la legge 24 febbraio 1992 n. 225, istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Visti gli art. 28 e 30 della Legge regionale n. 7/96 che individuano compiti e responsabilità dei Dirigenti con funzioni rispettivamente di Dirigente Generale e Dirigente di Settore;

Visto la deliberazione della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante Adeguamento alle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/97 e dal D.legs 219/93 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto la Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 e successive modificazioni (L.R.n. 10/97);

Visto l'art. 5 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 1997;

Visto il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, che disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

Su conforme proposta dell'Assessore al ramo, Dott. Dionisio Gallo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto reso dal Dirigente preposto, a voti unanimi

D E L I B E R A

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende integralmente riportata e trascritta;

di approvare il seguente regolamento regionale:

Art.1

1. L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile è articolato su base regionale, provinciale e comunale, ed è costituito dalle sezioni "Associazioni", "Gruppi comunali ed intercomunali", "Elenco dei Volontari".
2. L'iscrizione all'Albo è condizione per la stipula delle convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli Enti Pubblici.
3. L'Albo è costituito da sei sezioni, di cui cinque per ambiti provinciali ed una riservata alle Associazioni di carattere regionale od a rappresentanze, sul territorio regionale, di Associazioni nazionali.
4. Le Associazioni iscritte all'Albo Regionale avranno un proprio numero di iscrizione, su apposito registro tenuto presso il Settore Regionale della Protezione Civile.

Art.2

Le Province e i Comuni, d'intesa con la Regione, censiscono le associazioni aventi la sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Art.3

Le Province tengono altresì conto dei gruppi comunali e intercomunali esistenti sul territorio coordinando l'azione dei Comuni in conformità a quanto prevista dalla L.R del 12 agosto 2002, n.34.

Art.4

Le Province organizzano il volontariato di protezione civile sul proprio territorio, coordinandone e vigilandone l'attività in vista di una distribuzione razionale delle risorse e delle attrezzature tra le associazioni di volontariato e i gruppi comunali, recependo altresì le indicazioni fornite dai piani di emergenza provinciali esistenti, ancorché redatti dalle Prefetture a norma dell'art.14 della legge 225/92, e successivamente trasferiti ai sensi del D.Lgv. n.112/98.

Art.5

Nell'organizzazione e nella formazione del volontariato, Province e Comuni sono tenuti a seguire le direttive e i regolamenti regionali ai sensi della L.R. del 19 aprile 1995, n.18, ed i principi generali della L.R. del 10 febbraio 1997, n.4. Limitatamente ai soli gruppi intercomunali, nel caso di inadempimento da parte delle province, rispetto a quanto previsto agli artt.3 e 4, il Settore Regionale della Protezione Civile subentrerà nella fase dell'organizzazione, del coordinamento e della vigilanza.

Art.6

L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, con le sue articolazioni provinciali e comunali, limitatamente alla sezione "associazioni", si articola nelle seguenti specializzazioni:

- a) Logistica e soccorso in genere;
- b) Antincendio boschivo;
- c) Soccorso Sanitario;
- d) Comunicazioni;
- e) Soccorso speciale (Tabella A).

Nell'ambito di ogni singola specializzazione, la Regione individuerà differenti livelli di professionalità e specialità delle Associazioni e dei Gruppi Comunali ed Intercomunali medesimi.

Art. 7

Albo Comunale del Volontariato: presso ogni Comune della Regione è istituito l'Albo del volontariato per la protezione civile, al quale possono iscriversi, a domanda da indirizzare al Sindaco, singole persone ed associazioni;

L'Albo conservato presso la segreteria comunale, registra i soggetti singoli ed associati che si dichiarano preventivamente disponibili a concorrere alle attività di protezione civile.

L'iscrizione all'Albo od il suo diniego debbono essere comunicati dal Sindaco agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'Albo sono ammissibili solo in caso di inidoneità, adeguatamente motivata, dei richiedenti e degli iscritti.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni inviano alle rispettive Province copia dell'Albo Comunale del Volontariato; con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

Art.8

Elenco provinciale del volontariato: Sulla base degli Albi Comunali e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al Sindaco, la Provincia redige l'elenco provinciale del volontariato, in conformità con i piani operativi o comunque con le prevedibili esigenze.

Entro tre mesi dal ricevimento degli Albi Comunali, le Province trasmettono copia dei rispettivi elenchi di volontariato alla Regione Calabria – Settore Regionale della Protezione Civile, ed agli altri organi di protezione civile competenti per territorio previsti dalle vigenti leggi; con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

Art.9

Albo Regionale del Volontariato: sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo e della disponibilità dichiarata dagli interessati, il Settore Regionale della Protezione Civile di Catanzaro redige l'Albo regionale del volontariato. A tale Albo, può accedersi anche a mezzo di istanza avanzata dall'Associazione direttamente al Settore Regionale della protezione civile. L'Albo Regionale del volontariato per la protezione civile ed i suoi aggiornamenti sono, successivamente, trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Volontariato.

L'inclusione nell'Albo Regionale comporta l'eventuale partecipazione dei volontari ai corsi di formazione, la conservazione ed il mantenimento in efficienza del materiale e dell'equipaggiamento eventualmente ricevuto.

Art.10

L'Albo Regionale dei volontari riporta nominativamente l'elenco di tutti i volontari facenti parte di associazioni e gruppi comunali ed intercomunali, in ordine alfabetico, e ne riporta le generalità, l'associazione o gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, la specializzazione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, la disponibilità a svolgere specifici compiti operativi.

Le associazioni ed i gruppi sono responsabili dell'acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione alla Regione, alle Province e ai Comuni, in funzione della relativa competenza territoriale. Tale trasmissione viene effettuata almeno annualmente, in corrispondenza della verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale, secondo la L.R. del 19 aprile 1995, n.18.

Art.11

I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 1 devono precisare di essere o meno disponibili a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile sul territorio di competenza dell'associazione o del gruppo.

Al fine di garantire l'effettivo impiego in caso di emergenza, tale disponibilità può essere indicata a favore di una sola associazione o gruppo comunale o intercomunale.

I "compiti operativi" di cui al comma precedente consistono:

- a) nello svolgimento di qualsiasi attività richiesta dalle competenti autorità al volontariato durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
- b) nella reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Art.12

Le associazioni iscritte all'Albo sono classificate come "operative" se almeno l'ottanta per cento dei suoi associati hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere compiti operativi.

Per le associazioni con un numero di associati superiore alle 150 unità tale percentuale è ridotta al sessanta per cento.

I gruppi comunali e intercomunali sono obbligatoriamente operativi, e pertanto devono essere costituiti da almeno l'ottanta per cento di componenti disponibili a svolgere compiti operativi le associazioni operative di cui al precedente primo comma e i gruppi comunali e intercomunali hanno la precedenza nelle graduatorie di bandi regionali, provinciali e comunali o intercomunali per l'assegnazione di contributi, compresi quelli per i quali non sia ancora stata approvata la graduatoria al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.13

Regione, Province e Comuni, ciascuno per la sua parte, curano la raccolta dei dati personali, individuano i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della legge 675/1996, garantendo ai volontari, alle associazioni e ai gruppi la protezione dei dati sensibili contenuti negli elenchi o comunque nei loro archivi.

Art.14

I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 1, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'articolo 358 c.p., per cui sono anche applicabili gli artt. 328, 330, 331, 332, 333 c.p., devono autocertificare annualmente alla propria organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali.

Diversamente il volontario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di compiti operativi in emergenza o in esercitazione per conto degli enti pubblici competenti.

Art.15

Le associazioni di volontariato di protezione civile e i gruppi comunali e intercomunali sono tenuti alla verifica annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Art.16

Le Associazioni che chiedono di essere iscritte all'Albo Regionale devono avere e documentare i seguenti requisiti:

1. operare per una o più finalità indicate dall'art.1 – comma 1 della L.R. 19 aprile 1995, n.18;
2. essere dotate di statuto o atto costitutivo; lo statuto deve assicurare, fatta salva la presenza minoritaria di membri di diritto prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo, una struttura organizzativa democratica e, in particolare, l'elettività delle cariche;
3. non avere finalità di lucro;
4. avere sede legale, o una sede secondaria, nel territorio della provincia nella cui sezione si chiede l'inserimento;
5. qualora una Associazione già iscritta al Registro del volontariato di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n.18, ed i requisiti di cui alla presente legge siano già documentati, può farsi riferimento alla documentazione già depositata.

Art.17

Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale:

- 1) Le domande di iscrizione all'Albo sono presentate dai legali rappresentanti delle Associazioni e vanno rivolte al competente Assessorato alla Protezione Civile presso la sede del Settore Regionale della protezione civile.
- 2) Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Settore della Protezione Civile provvede, con proprio decreto, all'iscrizione delle Associazioni, previa verifica della regolarità della documentazione e, per le Associazioni di cui al comma 1, lettera a) del precedente articolo 16, della sussistenza dei requisiti;
- 3) Dopo la prima fase di applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Regionale della Protezione Civile dispone l'iscrizione o la cancellazione ai sensi della citata L.R. 19 aprile 1995, n.18;
- 4) Presentazione da parte del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di autocertificazione relativa alla **mancaanza di condanne penali**.
- 5) Presentazione di polizza assicurativa in corso di validità attestante la copertura assicurativa dei singoli volontari contro i rischi di infortuni, malattie e/o incidenti collegati allo svolgimento delle attività dell'organizzazione, nonché la copertura di responsabilità verso terzi secondo il D.M. 14 febbraio 1992 in attuazione dell'art.4 della Legge Quadro n.266/91.
- 6) Compilazione di apposita scheda informativa circa l'attività svolta ed in programmazione, comprensiva dell'elenco dei soci volontari di protezione civile, con le relative specializzazioni possedute, ed inoltre apposito elenco dei mezzi e delle attrezzature di proprietà od in uso all'organizzazione medesima.
- 7) Codice fiscale del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato e codice fiscale dell'Organizzazione medesima.
- 8) Indicazione della sede legale ed eventualmente di quella operativa, con relativi recapiti telefonici (anche quelli dei rappresentanti);
- 9) Indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale dell'Organizzazione.

Art.18

Revisione dell'Albo Regionale:

1. L'Albo delle Associazioni è soggetto a revisione periodica per verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. La revisione viene fatta almeno una volta ogni tre anni, così come stabilito dalla L.R. 19 aprile 1995, n.18;
2. Per i fini indicati al comma 1, le Organizzazioni iscritte all'Albo Regionale trasmettono al Dirigente del Settore Regionale della Protezione Civile, con la stessa procedura prevista per le domande di iscrizione, una dichiarazione, resa con le formalità e le responsabilità di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n.18, attestante il permanere dei requisiti di cui agli artt.15 e 16.

Art.19

Cancellazione dall'Albo Regionale:

1. La cancellazione di un'Organizzazione è disposta:
 - a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - b) su richiesta della stessa Organizzazione;
 - c) per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui agli artt.14 e 16;
2. La cancellazione è disposta con decreto motivato dal Dirigente del Settore Regionale di protezione civile.

Art.20

La responsabilità della vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 15 compete all'associazione o al gruppo comunale o intercomunale. In caso di inadempienza dell'associazione, o comunque nei casi dubbi, gli enti pubblici competenti all'impiego operativo del volontariato possono riservarsi il non utilizzo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 14.

Art.21

In prima applicazione del presente Regolamento, l'Albo Regionale di Protezione Civile è costituito dalle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, sezione speciale "protezione civile" tenuto presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali.

Art.22

Ai fini dell'inserimento nelle specializzazioni dell'Albo, in prima applicazione del presente Regolamento, tutte le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, devono inviare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria:

- a) una dichiarazione di richiesta di essere iscritte nell'Albo Regionale di Protezione Civile per una delle specializzazioni di cui al precedente articolo 6, fornendone una sintetica motivazione;
- b) una dichiarazione riportante il numero complessivo degli associati e il loro elenco nominativo con l'indicazione sulla loro operatività e l'eventuale opzione di operatività nell'ambito della stessa associazione a norma del precedente articolo 11.
- c) Elenco delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature.

Ai fini della dichiarazione sulla specializzazione, l'associazione deve considerare – nel caso di più specializzazioni presenti al proprio interno – la specializzazione prevalente.

Art.23

La Regione Calabria provvederà alla trasmissione ed all'aggiornamento dei dati riguardanti le Associazioni ed i Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli eventuali benefici di cui al D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n.194.

Art.24

A partire dall'entrata in vigore dell'Albo Regionale di Protezione Civile, il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile è abrogato, e le Associazioni ed i Gruppi ivi iscritti confluiscono automaticamente nell'Albo Regionale di Protezione Civile, sezione "Associazioni, Gruppi comunali e intercomunali, ed Elenco Volontari".

Art.25

Il personale necessario all'attuazione del presente regolamento è messo a disposizione dai Comuni, dalle Province e dalla Regione Calabria secondo le rispettive competenze.

Art.26

Per favorire lo sviluppo del volontariato della protezione civile, stimolarne e garantirne l'efficiente partecipazione all'azione di previsione, prevenzione e soccorso, la Regione Calabria può erogare contributi per la formazione dei volontari, nonché fornire altre forme di supporto tecnico ed organizzativo ad Organizzazioni del volontariato iscritte nell'Albo Regionale. Può, altresì, erogare contributi per l'acquisto di attrezzature. In tal caso, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione in cui, oltre ad ogni altra condizione che la Regione stessa ritenga opportuno inserire, deve essere esplicitamente contemplata la buona manutenzione dell'attrezzatura, la sua immediata disponibilità qualora se ne ravvisi la necessità, la rifusione dei danni da imputarsi a dolo od a colpa.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A

SOCCORSO SPECIALE:

- soccorso nautico
- sommozzatori
- soccorso in montagna
- soccorso speleo
- unità cinofile di soccorso
- fuoristradisti
- paracadutisti
- trasporto con ultraleggeri
- vigilanza in genere (monitoraggio aereo, dell'ambiente, ecc.).

CONVENZIONI E ACCORDI PER INTERVENTI SPECIALISTICI IN CASO DI CALAMITA':

Per particolari campi d'intervento in cui siano richieste specifiche competenze e prestazioni professionali e/o specialistiche, la Regione Calabria promuove e favorisce, mediante appositi accordi e convenzioni, lo sviluppo di specifiche presenze, sempre a titolo di volontariato, nell'azione di protezione civile, quali le Università e le altre Istituzioni scientifiche e di Ricerca.

REGIONE
P.R.C.
SETT.
CIONE

REGIONE
P.R.C.
SETT.
CIONE

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come
appresso:

Il Presidente : f.to **Chiaravalloti**

Il Segretario : _____

Copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL SEGRETARIO

REGIONE
P.R.C.
SETT.
CIONE